

RAFFRONTO

<p><b>L.R. 19 ottobre 2004, n. 25 Statuto della Regione Calabria</b></p>	<p><b>Proposta di legge statutaria n.5/10<sup>^</sup> di iniziativa del Consigliere regionale Giuseppe Ennio Morrone, recante “Integrazione alla L.R. 19 ottobre 204 n. 25 “Statuto della Regione Calabria”</b></p>
<p>Art.38 <i>Sistema elettorale.</i></p>	<p>Art.38 <i>Sistema elettorale.</i></p>
<p>1. Nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla normativa statale, la legge elettorale regionale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri, disciplina:</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>a) il sistema elettorale e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei Consiglieri regionali;</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>b) le modalità di indizione delle elezioni politiche regionali;</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>c) le modalità di proclamazione degli eletti al Consiglio;</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>d) la rappresentanza in Consiglio di ogni Provincia.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>2. La legge regionale promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.</p>	<p><i>Identico</i></p>
	<p><b>2 bis La Regione Calabria promuove, nel pieno rispetto dei principi cardini della Costituzione ed in virtù delle facoltà che le sono riconosciute dalla stessa, l'estensione del diritto di voto e di eleggibilità nei confronti dei cittadini di uno Stato membro della Comunità Europea residenti in Calabria alle elezioni regionali calabresi, secondo le modalità statuite da una apposita Legge Regionale.</b></p>